



Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 149 final

ANNEX 7

ALLEGATO

ALLEGATO VII

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

ALLEGATO XVIII

MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO

1. L'Unione e la Georgia istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.
2. Ai fini del presente allegato, per situazione di emergenza si intende una situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di prodotti energetici tra la Georgia e l'Unione.
3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro del governo georgiano e il membro della Commissione europea competenti per l'energia.
4. È opportuno che le Parti del presente accordo svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori.
5. La Parte del presente accordo che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.
7. Su notifica come da paragrafo 6, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le Parti reagiscono prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completano con eventuali informazioni di cui dispongono.
8. Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine a un rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che cominciano entro tre giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:
 - a) elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;
 - b) elaborare raccomandazioni per prevenire o per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza; nonché

- c) elaborare raccomandazioni su un piano d'azione congiunto relativo alle azioni di cui al paragrafo 8, lettere a) e b), del presente allegato per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.
9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.
 10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o a superare una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.
 11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.
 12. All'insorgere di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e gli ulteriori sviluppi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo può essere formato da:
 - a) rappresentanti delle Parti;
 - b) rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;
 - c) rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti; nonché
 - d) esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.

13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.
14. Dal momento in cui una delle Parti informa l'altra Parte delle circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente allegato e alla prevenzione o all'eliminazione del rischio di una situazione di emergenza o al superamento di una situazione di emergenza, ciascuna Parte fa il possibile, nell'ambito delle proprie competenze, per ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra Parte. Le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra la Georgia e l'Unione.
15. Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.
16. Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiate la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della Georgia, o dell'Unione, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
17. Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.

18. Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.
19. Una violazione delle disposizioni di cui al presente allegato non può essere assunta a fondamento per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo o di qualsiasi altro accordo applicabile alle controversie tra le Parti. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non si basano sui seguenti elementi o presentarli come prove:
 - a) le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; oppure
 - b) il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del presente meccanismo.

ALLEGATO XIX

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE 1

PROCEDURA DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Richiesta di informazioni

1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione una Parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sui suoi interessi commerciali. La Parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.

2. La Parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la Parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 3

Avvio della procedura

1. Una Parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
 - a) specifica la misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sui suoi interessi commerciali; nonché
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le Parti. La Parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

ARTICOLO 4

Designazione del mediatore

1. All'avvio della procedura di mediazione le Parti si adoperano per nominare di comune accordo un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 del presente allegato.
2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente o ai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, o ai loro delegati, di designare il mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 268 del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le Parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.
3. Il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", o i loro delegati, designano il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata da una delle Parti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 268 del presente accordo non è stato ancora compilato, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
5. Un mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra Parte, salvo altrimenti convenuto dalle Parti stesse.

6. Il mediatore assiste le Parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. Ai mediatori si applica, per analogia, il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori di cui all'allegato XXI del presente accordo. Si applicano altresì, per analogia, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 43 a 45 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura di cui all'allegato XX del presente accordo.

ARTICOLO 5

Regole della procedura di mediazione

1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere tuttavia l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate il mediatore consulta le Parti.

3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. La procedura si svolge nel territorio della Parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una Parte.
7. Su richiesta delle Parti, il mediatore trasmette alle Parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto delle procedure; b) delle procedure seguite; nonché c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine delle procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle Parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle Parti entro il suddetto termine il mediatore presenta alle Parti la relazione finale dei fatti per iscritto entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. La procedura si conclude:
- a) con l'adozione, ad opera delle Parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
 - b) con un accordo delle Parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
 - c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure
 - d) con una dichiarazione scritta di una delle Parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le Parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2. Ciascuna delle Parti informa per iscritto l'altra Parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti a norma della procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
3. Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Prima di avviare la procedura di mediazione una Parte si avvale di norma delle altre disposizioni in tema di cooperazione o di consultazione disponibili nel presente accordo.

4. Le Parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni adottate dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato;
 - b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
 - c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
5. Un mediatore non può far parte del collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

ARTICOLO 8

Termini

I termini indicati nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le Parti delle procedure in questione.

ARTICOLO 9

Spese

1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
 2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 8, lettera e), del regolamento di procedura.
-

ALLEGATO XX

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Disposizioni generali

1. Al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:
 - a) "esperto" è una persona incaricata da una delle Parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - b) "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 249 del presente accordo;
 - c) "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;¹
 - d) "Parte attrice" è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 248 del presente accordo;
 - e) "Parte convenuta" è la Parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 245 del presente accordo;
 - f) "collegio arbitrale" è un collegio costituito in conformità dell'articolo 249 del presente accordo;

¹ Ogni arbitro non nomina più di un assistente.

- g) "rappresentante di una Parte" è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;
 - h) "giorno" è un giorno di calendario.
2. Salvo altrimenti concordato la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le Parti.

Notifiche

3. Ciascuna delle Parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra Parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle Parti anche per e-mail. Salvo prova contraria un messaggio e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i dieci megabyte questo viene fornito in un formato elettronico diverso all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio dell'e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio dell'e-mail all'altra Parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.

5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Georgia o dell'UE si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8. a) Qualora, a norma dell'articolo 249 del presente accordo o dei punti 19, 20 o 46 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla Parte attrice, da comunicare tempestivamente alla Parte convenuta. La Parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la Parte o le Parti presenti.
- b) Qualora, a norma dell'articolo 249 del presente accordo o dei punti 19, 20 o 46 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, l'estrazione a sorte è effettuata da entrambi i presidenti o dai loro delegati. Nei casi tuttavia in cui un presidente, o un suo delegato, non accetti di partecipare all'estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata soltanto dall'altro presidente.
- c) Le Parti notificano la nomina agli arbitri designati.

- d) Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina.
 - e) Salvo diversamente convenuto, le Parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50% del compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle Parti della controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
- 9.
- a) Salvo diversamente convenuto dalle Parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle Parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 245 dell'accordo di associazione e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 251 del medesimo accordo".
 - b) Le Parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state trasmesse le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
12. Salvo altrimenti disposto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
14. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile.
15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e dei suoi allegati il collegio arbitrale può, previa consultazione delle Parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

16. Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le Parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17. Se in un procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia, o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 249 del presente accordo e del punto 8 del presente regolamento di procedura.
18. Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra Parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.
19. Se una Parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti della controversia si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

20. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui all'articolo 249 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 268, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte entro cinque giorni dalla richiesta in conformità del punto 8 del presente regolamento di procedura. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 268, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione da parte della persona designata circa il mancato rispetto, da parte del presidente in questione, delle prescrizioni del codice di condotta.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Audizioni

22. Consultate le Parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una Parte il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

L'audizione è pubblica, a meno che non debba svolgersi parzialmente o completamente a porte chiuse al fine di garantire la riservatezza delle informazioni riservate. Le Parti possono inoltre decidere, di comune accordo, che l'audizione si svolga parzialmente o completamente a porte chiuse in base ad altre considerazioni oggettive.

23. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è la Georgia e a Tbilisi se la Parte attrice è l'UE.
24. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.
25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:
- a) i rappresentanti delle Parti della controversia;
 - b) gli esperti delle Parti della controversia;

- c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché
- d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.

- 27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione interverranno oralmente per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.
- 28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della Parte attrice;
- b) controreplica della Parte convenuta.

Confutazione

- a) argomentazione della Parte attrice;
- b) controreplica della Parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.
30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso quanto prima alle Parti della controversia. Le Parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
31. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle Parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
33. Ciascuna Parte della controversia trasmette inoltre all'altra Parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34. Ciascuna Parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte della controversia. Qualora una Parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce altresì, su richiesta dell'altra Parte, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgata. Tale sintesi non riservata viene fornita entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della trasmissione, unitamente a una spiegazione del motivo per cui le informazioni sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una Parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra Parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate. Le Parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

35. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una Parte in assenza dell'altra Parte.
36. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le Parti della controversia in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni *amicus curiae*

37. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle Parti della controversia, indipendenti dai governi delle Parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle Parti della controversia in conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura.
39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal collegio arbitrale alle Parti della controversia affinché queste ultime possano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle Parti della controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio arbitrale, che ne tiene conto.

Casi urgenti

40. Nei casi urgenti di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle Parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle Parti.

Traduzione e interpretazione

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 246 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le Parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
42. Qualora le Parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. Tale Parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra Parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La Parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.
43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti della controversia.

44. Ciascuna Parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
45. Ciascuna Parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti della controversia.

Altre procedure

46. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 246, all'articolo 255, paragrafo 2, all'articolo 256, paragrafo 2, all'articolo 257, paragrafo 2, e all'articolo 259, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

ALLEGATO XXI

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta:

- a) "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 249 del presente accordo;
- b) "candidato" è una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 268 del presente accordo, proposta per la designazione come arbitro a norma dell'articolo 249 del presente accordo;
- c) "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- d) "procedimento", salvo altrimenti specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;
- e) "personale", rispetto a un arbitro, sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli assistenti;
- f) "mediatore" è una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XIX del presente accordo.

Responsabilità procedimentali

2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Un candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui all'articolo 408, paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle Parti.
5. In seguito alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ai fini dell'esame delle Parti.

Doveri degli arbitri

6. In seguito alla conferma della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali ed evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
11. Gli arbitri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati ed evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

13. Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori.
